

TI_GERICHTE 12.2002.195 vom 14. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.195_d20021014

FR: TI_GERICHTE 12.2002.195 du 14 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.195 del 14 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appello è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione dell'appellante è pacifica. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l'appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.

E. 2

L'appellante chiede preliminarmente a questo Tribunale, giusta l'art. 322 lett. b CPC, di dar seguito alla richiesta di completazione e delucidazione della perizia, rifiutata dal Pretore con ordinanza del 13 novembre 2001. A torto. A prescindere dalla questione di sapere se tale possibilità sia data anche per i casi previsti dall'art. 252 cpv. 2 CPC, non elencati specificatamente nell'art. 322 lett. b CPC, il Pretore ha correttamente rifiutato l'istanza dell'appellante, in quanto volta non già a ottenere risposte a quesiti rimasti parzialmente inevasi o a ottenere spiegazioni per risposte non univocamente comprensibili (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 252). L'istanza conteneva infatti domande alle quali il perito aveva già risposto univocamente, come pure nuove domande che avrebbero semmai dovuto essere proposte mediante un'istanza di assunzione suppletoria di prove giusta l'art. 192 CPC, e ancora, domande che non tendevano tanto a delucidare risposte già chiaramente date quanto a contrapporre le considerazioni dell'appellante a quelle del perito. Ritenuto che, come si evince dalle considerazioni che seguiranno, questo Tribunale non ritiene le domande poste utili per il suo convincimento (art. 322 CPC, in ingresso), l'istanza non può trovare accoglimento nemmeno in questa sede.

E. 3

L'appellante contesta il giudizio pretorile nella misura in cui ha ritenuto che egli ha effettuato una frenata definita "brusca" in violazione dell'art. 12 cpv. 2 ONC e il più generale art. 26 LCStr. Egli si riferisce genericamente alle conclusioni presentate davanti al Giudice di prima istanza, con le quali ha confutato il referto peritale ed ha sostenuto la tesi secondo cui la frenata era unicamente lieve. Tuttavia, l'appellante non riprende né tantomeno richiama tali considerazioni per motivare l'asserita arbitrarietà o erroneità della sentenza del Pretore, limitandosi ad affermare che, come asserito nelle conclusioni dell'appellante, una piccola differenza di velocità dei veicoli o di distanza tra di essi prima dell'impatto – non più di 1 metro – già potrebbe invalidare le conclusioni del perito. Questi elementi sarebbero determinanti, a mente dell'appellante per determinare il tipo di frenata e quindi per stabilire le responsabilità dei protagonisti dell'incidente. Secondo l'appellante, la

frenata non potrebbe essere considerata brusca, conclusioni che trae dalle dichiarazioni delle parti stesse e dalle testimonianze delle persone che hanno assistito all'incidente.

E. 3.1

La censura, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinta. Anzitutto si osserva che è inconciliabile con l'esigenza di una motivazione chiara e dettagliata del ricorso, comprendente una breve motivazione dei fatti rilevanti del giudizio, il richiamo all'esposizione delle circostanze di fatto contenuta negli allegati introdotti in prima istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 309 m. 21). In concreto, il memoriale di appello, che non prende compiutamente posizione sulle considerazioni e sulle conclusioni del Pretore, ma si limita a farvi accenno in modo invero assai generico, non rispetta quindi questi requisiti minimi di motivazione, per cui già per questo motivo ci si potrebbe esimere dall'esaminare la fondatezza della censura.

E. 3.2

A prescindere da ciò, si rileva comunque che il Pretore ha fondato il suo giudizio sulle concordanti risultanze della testimonianza della teste _____ e del referto del perito giudiziario. In effetti, nella ricostruzione della dinamica dell'incidente il perito ha stabilito che _____ dell'appellante aveva quasi interamente completato il sorpasso della vettura sulla corsia di destra (motivo per il quale la teste _____ aveva potuto vedere i fari dei freni illuminarsi), quando ha azionato i freni in modo repentino e brusco e ha così dato inizio alla decelerazione, con riduzione della velocità dal 115 km/h a 95 km/h. A questo punto il furgone del convenuto si trovava ancora a circa 1-1.5 metri, appaiato alla vettura sulla destra, e, avvedutosi della frenata dell'appellante, si è spostato ulteriormente sulla destra della carreggiata, non riuscendo tuttavia a evitare la vettura dell'appellante (cfr. perizia, consid. 3.2-3.3. pag. 11 e segg., 4.1.-4.3., pag. 18 e segg., 5.1.1. pag. 23). Occorre inoltre rilevare che il perito ha verificato anche la versione dei fatti resa dall'appellante (cfr. perizia, consid. 3.4.1. pag. 15 e seg.) e la plausibilità di una frenata non brusca (cfr. perizia, consid. 3.4.2. pag. 16 e seg.). Egli giunge tuttavia alla conclusione che tali ipotesi non sono sostenibili, sia per i risultati delle ricostruzioni dell'incidente e dei risultati tecnici emersi dai calcoli peritali secondo metodi riconosciuti. In particolare, emerge dalla ricostruzione grafica allestita a pagina 17 del referto peritale, che se l'attore avesse rallentato con minore decelerazione, come da esso sostenuto, le due autovetture nemmeno si sarebbero toccate. A ragione quindi il Pretore ha accertato che l'attore ha frenato bruscamente e senza motivo, visto che il campo stradale davanti a sé era libero, né la situazione concreta era tale da giustificare una frenata di quel tipo. A questo proposito, e proprio riferito al traffico sull'autostrada, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto che frena bruscamente nel senso dell'art. 12 cpv. 2 ONC colui che, inseguito da una vettura, rallenta il proprio veicolo in modo non irrilevante (DTF 117 IV 504 consid. 1b e rinvii). Evenienza realizzatasi appunto in concreto. Di conseguenza, su questo punto la sentenza pretorile deve essere confermata.

E. 4

LCStr. Di conseguenza, ritenuto che l'incidente è stato cagionato da un concorso di circostanze imputabili ad entrambe le parti, il danno va ripartito proporzionalmente fra di esse a dipendenza delle singole responsabilità (Keller, *Haftpflicht im Privatrecht*, 6.a edizione, Berna 2002, pag. 206; Oftinger/Stark, *Schweizerisches Haftpflichtrecht*, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 pag. 239). Per determinare le rispettive quote è necessario

stabilire in che misura le circostanze di cui sono chiamate a rispondere le parti hanno influito sul verificarsi del danno, e, in particolare, la gravità della concolpa del danneggiato (Oftinger/Stark , op. cit., pag. 476).

E. 4.1

Come rilevato nella sentenza impugnata, nel caso di incidenti stradali fra più detentori di veicoli e con richiesta di indennizzo per soli danni materiali, l'art. 61 cpv. 2 LCStr prevede che un detentore risponde verso l'altro esclusivamente se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento dell'altro detentore, di una persona per la quale questi è responsabile oppure da un difetto del suo veicolo (cfr. Bussy/Rusconi , op. cit., ad art. 61 n. 2.1 e 2.3). Ogni detentore deve quindi sopportare i propri danni materiali, riservato il diritto di una delle parti coinvolte di richiedere il risarcimento all'altra, se è dimostrato che il pregiudizio è stato provocato da una delle circostanze elencate nel citato articolo (Brehm , La responsabilité civile automobile, Berna 1999, n. 13 e segg. e n. 695). Le modalità, il grado e la misura del risarcimento dovranno essere determinate secondo quanto previsto dall'art. 44 CO, che prevede che le prestazioni a titolo di risarcimento possono essere ridotte o anche negate se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se circostanze per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato (cfr. anche Bussy/Rusconi , op. cit., n. 2.4 ad art. 61).

E. 4.2

Si osserva che l'appellante non contesta le conclusioni contenute nel giudizio impugnato in merito alle violazioni delle norme della circolazione stradale da parte di entrambi i protagonisti dell'incidente. Né si vede come potrebbero esserlo. Infatti, l'appellante, accertata la brusca e repentina quanto immotivata frenata, ha violato le norme di cui agli art. 12 cpv. 2 ONC e 26 LCStr, mentre il convenuto _____, avvicinandosi alla distanza di soli 1-1.5 metri dal veicolo che lo precedeva e usando senza necessità i fari abbaglianti, ha disatteso gli art. 34 LCStr., 12 cpv. 1 e 29 ONC, 40 e 41 cpv.

E. 4.3

Il Pretore ha ritenuto che l'appellante ha violato gravemente le norme della circolazione stradale: pur avvedendosi che il convenuto _____ si era avvicinato oltremodo alla sua vettura, malgrado non avesse ancora terminato la manovra di sorpasso e quindi quest'ultimo non avesse se del caso avuto una via di scampo diretta, egli ha azionato improvvisamente come si è visto i freni, rendendo in tal modo l'incidente inevitabile (perizia, consid. 5.1.7., 5.1.9.). La sua colpa è tanto più grave se si pensa che il campo stradale davanti a lui era completamente libero e nessun pericolo imminente poteva giustificare tale comportamento, che risultava assolutamente imprevedibile per il conducente della vettura che lo seguiva. Il Pretore, date queste circostanze, ha quindi valutato correttamente il grado di responsabilità delle parti, considerando la concolpa dell'attore non di trascurabile importanza, come egli vorrebbe. La ripartizione del danno nella misura del 70% a carico dell'appellante e del 30% a carico del convenuto _____ effettuata dal Pretore appare di conseguenza del tutto equa tenuto conto dell'insieme delle circostanze e delle singole colpe degli interessati. La pronuncia di prima istanza va quindi confermata anche su questo punto. Si osserva inoltre che il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno (art. 53 cpv. 2 CO). Ben poteva quindi il Pretore concludere per una responsabilità maggiore per

l'appellante, indipendentemente dal fatto che in sede penale il convenuto _____ è stato punito con una pena di 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, mentre contro l'appellante non è stato aperto alcun procedimento. Si rileva infine che il Pretore applica le regole del diritto e dell'equità, quando la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle circostanze, come nel caso rispettivamente degli art. 44 CO e 61 e 62 LCStr (Bussy/Rusconi , op. cit., n. 2.4. ad art. 61). L'autorità d'appello può riesaminare una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 307 m. 32). Estremi che non si verificano comunque in concreto.

E. 5

novembre 2002 di _____ è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia Fr. 300.– b) spese Fr. 50.– Fr. 350.– già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti, in solido, Fr. 400.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.